

Avv. Rosario Molino

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI R.G. N. 10974/2019 con richiesta di integrazione del
contraddittorio e dimezzamento termini

Per Garaffo Teresa, nata a Catania il 13/10/1961, C.F. GRFTRS61R53C351K, residente in Catania, Via Pulvirenti n. 10, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Molino C.F. MLNRSR75S25G273N PEC avvmolino@pec.ordineavvocaticatania.it , giusta procura in atti e avv. Giovanna Muscaglione CF. MSCGNN51R46F184N giovanna.muscaglione@pec.ordineavvocaticatania.it 9Fax 095434986 che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio separato, già domiciliata presso lo studio dei difensori in Catania via Caronda 410 -Ricorrente-
Contro MIUR Ministero della Istruzione Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12 PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it -Resistente-
e nei confronti di Emanuela Pispisa residente in Carbonia Via Catania n.5/9 09013
e di Ines Anna Irene Nesi, Via Villafranca n. 23 – Montalbano Jonico (MT)

Per l'annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari, di:

Verbale della “sottocommissione 11 per la valutazione delle prove di esame orale e della scheda di valutazione della ricorrente, non conosciuti, redatti dalla sottocommissione n. 11 per la valutazione della prova di esame della ricorrente, relativamente al mancato superamento della prova orale della stessa avendo riportato la votazione di 65 su 100; nonché per la condanna al risarcimento dei danni anche in forma specifica ai fini dell'ammissione nella graduatoria finale dei vincitori di concorso. (all.1)

Annullamento della scheda di Valutazione; annullamento protocollo della prova orale a firma del Presidente della Commissione (all.2)

Annullamento del Decreto n. 1205 dell'1/08/2019 e dell'allegato elenco nella parte in cui non è include il nominativo della ricorrente e del Decreto Dipartimentale n.1229 del 07/08/2019 di successiva rettifica della graduatoria e della successiva nota di assegnazione ai ruoli regionali di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato. (all.3).

NONCHÉ PER LA CONDANNA

- dell'amministrazione resistente a procedere all'inserimento nella graduatoria dei vincitori e/o alla ripetizione della prova orale;
- al risarcimento del danno patrimoniale e morale dovuto all'illegittimo comportamento della resistente, da accertarsi e liquidarsi anche in via equitativa.

FATTO

In data 24/11/2017 il Ministero Dell'istruzione bandiva Corso-concorso nazionale finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.

Superate sia la prova preselettiva che la prova scritta, la Prof.ssa Garaffo in data 06/06/2019 sosteneva la prova orale. Durante la prova orale la ricorrente osservava che il Presidente della 11ma sottocommissione si allontanava per un periodo certamente superiore ai cinque minuti, senza che venisse sospesa la prova.

In data 04/07/2019 la ricorrente richiedeva al Ministero competente l'accesso agli atti relativi la prova d'esame sostenuta dalla stessa.

In data 01/08/2019 il MIUR pubblicava il Decreto n. 1205 dell'1/08/2019.

In data 02/08/2019 il MIUR ha consegnato copia del verbale ove risulta che prova orale non è stata superata con punti 65/100, nonostante la ricorrente avesse risposto alle domande formulate dalla 11ma sottocommissione.

In data 07/08/2019 emanava Decreto Dipartimentale n.1229 del 07/08/2019 di successiva rettifica della graduatoria.

Con ricorso n.10974/2019 la ricorrente, previa richiesta di misure cautelari, chiedeva l'inserimento nella graduatoria di merito, in subordine la ripetizione della prova orale

DIRITTO

Invalidità derivata e riproposizione delle censure.

Il Decreto n. 1205 dell'1/08/2019 in questa sede impugnato deve essere censurato sotto il profilo della sua di invalidità derivata.

Trattasi, infatti, di provvedimento consequenziale a tutti gli atti impugnati con il ricorso principale, pertanto la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento degli uni, che ne costituiscono il presupposto necessario, non potrà che travolgere gli altri oggetto della presente impugnativa, con effetto da qualificarsi invalidante o (se del caso) caducante.

Si deducono pertanto, estendendoli in via autonoma all'atto impugnato nel presente ricorso, i motivi di illegittimità già dedotti nel ricorso principale.

Si riportano i motivi del ricorso principale

1. Violazione del principio della Commissione perfetta.

La prof. Garaffo è stata esaminata dalla 11ma sottocommissione, senza che la stessa fosse costantemente e regolarmente costituita.

Come esposto in fatto, il Presidente della sottocommissione durante la prova di esame sostenuta dalla ricorrente si allontanava per diversi minuti.

Appare evidente che, al fine di garantire la regolarità dell'esame e della relativa valutazione, la sottocommissione deve operare nella totalità dei componenti e l'allontanamento di un componente della commissione (anche per soli 5 minuti) avrebbe dovuto comportare la sospensione dell'esame.

In merito il Consiglio di Stato, nella sentenza numero 1347 del 9 marzo 2012 ha riaffermato un principio, già pacificamente accolto in giurisprudenza, in base al quale in sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento: essa ha natura di collegio perfetto solo nei momenti in cui adotta determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (come la fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali, la selezione degli argomenti e la redazione delle tracce delle prove scritte, la determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali, la correzione degli elaborati e lo svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso.

Soltanto attraverso la prova testimoniale, questa difesa può dimostrare che effettivamente il presidente della 11 sottocommissione si è allontanato durante la prova orale della Sig.ra Garaffo.

In merito l'art. 63 cpa al punto 3 stabilisce "Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile".

Si chiede, pertanto, di volere ammettere a livello istruttorio la prova testimoniale resa dal Prof. Marco Mazzone C.F. MZZMRC61R12C351C, che in data 06/06/2019 ha assistito all'esame sostenuto dalla ricorrente, sul seguente articolato:

1. "Vero che in data 06/06/2019 assisteva all'esame della Prof.ssa Garaffo?"

2. "Vero che durante la prova orale della Prof.ssa Garaffo il Presidente della sottocommissione si allontanava per diversi minuti senza che la prova venisse sospesa?"

2. Violazione decreto 3 agosto 2017, n. 38 art. 16. Violazione del principio costituzionale di imparzialità. Violazione di norma interna.

La composizione della commissione esaminatrice per la prova orale della ricorrente non è immune da vizi. Premesso che l'art. 16 Comma 2 del Decreto n. 138/2017 "*2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;...c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici*."

Avv. Rosario Molino

Risulta, invece, che la dott.ssa Elisabetta Davoli, componente della 11ma sotto commissione ha collaborato ad un corso di preparazione al concorso di dirigente scolastico organizzato da ANDIS. In particolare, come risulta dall'allegato in atti, la dott.ssa Davoli ha partecipato ai seminari di presenza Seminario 3 sulla Dirigenza scolastica e istituzioni scolastiche autonome- il sistema giuridico di riferimento: gestione delle risorse finanziarie e attività negoziale Dirigenza scolastica e istituzioniscolastiche autonome: gestione delle risorse finanziarie - Gestione delle risorse finanziarie- Programma annuale e conto consuntivo - Innovazioni legislative e principali adempimenti di natura amm.va contabile (Elisabetta Davoli).

La situazione di incompatibilità della dott.ssa Davoli appare ampiamente provata in atti attraverso la brochure di presentazione corso (all. 2). L'incompatibilità della dott.ssa Elisabetta Davoli è inconfutabile, e mina il principio Costituzionale di imparzialità.

Occorre, inoltre evidenziare che la sentenza del Consiglio di Stato, la n. 4963 del 2018, nella quale si legge che "l'incompatibilità di un componente di una commissione esaminatrice nei concorsi pubblici è soltanto quella in grado di influenzare il giudizio della commissione medesima a favore di un candidato piuttosto che di un altro", (sentenza che il MIUR ha citato nell'appello del Consiglio di Stato avverso la sentenza di annullamento della procedura concorsuale de qua).

Infatti, si tratta di una fattispecie diversa di quella attuale, in quanto nel bando di selezione, trattato dal Consiglio di Stato e definito con la sentenza sopra citata, non si prevedeva alcuna incompatibilità per la partecipazione di corsi di preparazione al concorso. Quindi non essendo prevista la incompatibilità nel bando di concorso quale *lex specialis*, necessita, ai sensi dell'art. 51 cpc ravvisare se sussiste la ipotesi del dovere di astensione qualora vi sia tra tra esaminatore e concorrente un sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali che diano sospetto che la valutazione del commissario perda di oggettività.

Invece l'attuale concorso, bandito con Decreto n. 138 del 2017 all'art 16 lettera c, ha espressamente stabilito la incompatibilità.

In via autonoma alla luce dei documenti, consegnati in data 02/08/2019 relativi all'accesso agli atti, si propongono le seguenti censure

VIOLAZIONE art.11, 12 e 13 del DECRETO 3 agosto 2017, n. 138 ,

Violazione *lex specialis*: art.9 del Bando, ECCESSO DI POTERE: difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta, carenza dei presupposti di fatto, sviamento di potere, difetto di motivazione. Disparità di trattamento. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa.

Dall'accesso agli atti risulta che la sottocommissione n. 11 per il 5 giugno(data in cui la ricorrente ha sostenuto la prova orale) aveva predisposto n. 7 quesiti, n.7 studio del caso; n. 7 brano lingua straniera e n. 7 prove di informatica: Appare rilevante evidenziare che per quella data era previsto l'esame di solo sei candidati.

L'art. 13 del Decreto n. 138 espressamente prevede al punto 3 quanto segue:"3. I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre di cui al citato comma 2. “

Appare evidente che i quesiti dovevano scelti dalla Commissione come previsto dal regolamento, inoltre, la sottocommissione XI ha anche violato il Bando di concorso art. 9 laddove prevede espressamente. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del concorso.

In vero il citato art. 9 così recita:" Prova orale 1. 2. La prova orale consiste in: a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacita' di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico; b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche; c) una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta. 3. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del concorso. La Commissione e le sottocommissioni scelgono altresì i testi da leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal candidato.”

Appare evidente che i quesiti da porre ai candidati dovevano essere scelti da tutte le sottocommissioni e dalla Commissione Iniziale in seduta plenaria.

Dall'accesso agli atti si è venuti a conoscenza di un Protocollo a firma del Presidente che viola palesemente le disposizioni del Decreto n. 138 e le modalità di svolgimento della prova orale, prevista dal Bando di concorso rimandando ad ogni singola sottocommissione la scelta degli argomenti – quesiti da sottoporre ai candidati, nel verbale della prova orale dell'odierna ricorrente non si fa cenno alle modalità di scelta dei quesiti, guarda caso alla ricorrente è uscito un quesito di contabilità, ove la Dott.ssa Elisabetta Davoli è una esperta della materia, addirittura nei corsi di preparazione al Concorso di Dirigente Scolastico, dalla stessa tenuto illegittimamente , ha svolto lezioni esclusivamente su questa materia.

Ma vi è di più, nell'esaminare i sette quesiti predisposti dalla sottocommissione (per sei candidati!!!!) emerge che ben tre quesiti vertono in materia di contabilità (all.4), strano in quanto gli argomenti dei quesiti, come previsto dall'art.10 comma due del bando di concorso erano i seguenti: "2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie: a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea. "

Appare evidente che la Dott.ssa Davoli, preparatrice di concorso, abbia notevolmente influenzato la commissione nel determinare i quesiti da porre ai candidati, emerge, altresì, la disparità di trattamento tra i partecipanti, laddove la banca dati per il sorteggio dei quesiti (solo 7 per argomento su sei candidati) non garantisce l'aleatorietà della tematica da estrarre.

La valutazione riportata dalla ricorrente 65/100, seppur sufficiente, risulta estremamente penalizzante.

Infatti, per quanto concerne la soluzione del caso proposto, necessita evidenziare che la Prof. Garaffo per lungo tempo è stata referente di plesso a Librino, famoso quartiere a rischio di Catania, e per tale motivo ha dovuto nel corso degli anni affrontare realmente la problematica posta dalla sottocommissione (furto nella scuola) in allegato denunce di furto presentate direttamente dalla Prof. Garaffo.; così come la prova d'informatica, relativa alla formazione di una scheda excell su un computer mal funzionante, ove ha riportato una votazione insufficiente, non appare giustificata, atteso che la ricorrente ha svolto tutte le operazioni richieste, di cui ha destrezza, in quanto nella sua attività lavorativa ha sempre utilizzato tale programma.

Violazione dei principi di buon andamento dell'attività amministrativa, art. 97 della Costituzione,; ECCESSO DI POTERE: illogicità, erronea interpretazione, disparità di trattamento, sviamento di potere, difetto di motivazione. Ingiustizia manifesta.

La griglia di valutazione predisposta dalla Commissione deve ritenersi illegittima e non congrua, inoltre, appare priva dei requisiti essenziali per consentire ai Commissari una corretta valutazione.

Infatti, è stata formulata un'unica scheda, sia per il quesito posto che per la risoluzione del caso, e ciò senza fissare i criteri di massima e senza alcun descrittore

Come è noto in giurisprudenza è stato affermato che le griglie sono illegittime se mancano criteri di massima e parametri di riferimento adeguati ai quali raccordare il punteggio assegnato. Pertanto è necessaria la “presenza specifica di descrittori valutativi” al fine di evitare la formulazione di criteri generici e sufficientemente definiti invece per integrare quei parametri di riferimento specifici ai quali correlare il punteggio assegnato. Nel caso che ci occupa appare, inoltre, contraddittoria la sufficienza nella chiarezza espositiva e capacità di sintesi, laddove risulta insufficiente nella conoscenza e nella risoluzione del caso. Non si comprende quindi a cosa si riferisce la commissione quando valuta sufficiente la capacità di sintesi ed espositiva della ricorrente.

ISTANZA ABBREVIAZIONE TERMINI PER TRATTAZIONE CONGIUNTA ALLA DOMANDA CAUTELARE GIA' FISSATA PER L'8 Ottobre

Considerato che l'udienza è già stata fissata per il prossimo 8 Ottobre si chiede il dimezzamento dei termini ex art. 53 c.p.a. per consentire in quella sede la trattazione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA ANTICIPATA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO WEB DEL MINISTERO.

Le ragioni appena esposte inducono a ritenere necessaria anche la concessione, in via anticipata, dell'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. Anche in questo caso, infatti, se concessi i termini dimidiati, alla camera di consiglio del 8 ottobre si pervenisse ugualmente ad un rinvio della trattazione per consentire l'integrazione del contraddittorio, le criticità evidenziate non muterebbero.

ISTANZA CAUTELARE

Quanto sopra premesso e ritenuto

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale,

Prevvia concessione dell'abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a. e autorizzazione alla notifica anticipata per pubblici proclami, voglia accogliere, anche nella forma della sentenza breve, il ricorso e i successi motivi aggiunti.

Avv. Rosario Molino

Con vittoria di spese e compensi di giudizio

Catania 25/09/2019

avv. Rosario Molino

Relata di Notifica

Relata di notificata

Io sottoscritta avvocato Giovanna Muscaglione, ai sensi della legge numero 53 del 1994, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Catania, rilasciata il sei ottobre 2008, ho notificato il presente ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, facendo consegna di copia conforme all'originale a mezzo di servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento a : :

1. MIUR Ministero della Istruzione Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12

2. Emanuela Pispisa, residente in Carbonia Via Catania n.5/9 (09013)

3. Ines Anna Irene Nesi, residente in Montalbano Jonico (MT) Via Villafranca n. 23 (75023)